

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3288 del 15/07/2020
Oggetto	FE19A0009 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO PISCICOLTURA E PESCA SPORTIVA IN LOCALITA' OBICI NEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) - RICHIEDENTE: NUOVA OBICI SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3392 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE19A0009
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
PISCICOLTURA E PESCA SPORTIVA IN LOCALITA' OBICI NEL COMUNE DI
FINALE EMILIA (MO)
RICHIEDENTE: NUOVA OBICI SRL

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 26/06/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/101010, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso piscicoltura e pesca sportiva in località Obici, nel Comune di Finale Emilia (MO) a nome della Ditta Nuova Obici srl (C.F./P.IVA 03013280361), con sede legale in Vicolo Gozzi 32 nel Comune di Finale Emilia (MO);
- la domanda prevedeva la realizzazione di nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà del richiedente finalizzato al riempimento e successivo mantenimento delle quote di invaso dei bacini della ex Fornace Femminella nell'ambito del progetto di recupero di tale areale per attività ricettiva, ricreativa, di itticoltura e pesca sportiva;
- con nota prot. n. PG/2019/124055 del 6/08/2019 questo Servizio ha richiesto alla Ditta Nuova Obici srl documentazione integrativa ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001;
- la documentazione richiesta è stata fornita dalla Ditta Nuova Obici srl con nota del 15/10/2019 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/158694 in pari data;
- il richiedente ha successivamente inviato ulteriore documentazione acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/191345 del 12/12/2019;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2020-471 del 31/01/2020 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Ditta Nuova Obici srl, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/60411 del 24/04/2020 il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con successiva lettera acquisita al prot. n. PG/2020/71977 del 18/05/2020, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;
- a seguito di richiesta di questo Servizio la documentazione tecnica di fine lavori è stata integrata dal richiedente con elaborati acquisiti al prot. n. PG/2020/88480 del 19/06/2020;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti dal richiedente che:

- la domanda di concessione in esame è finalizzata a fornire l'alimentazione idrica degli invasi della ex Fornace Femminella nell'ambito del Piano Particolareggiato approvato dal Comune di Finale Emilia che prevede il recupero di tale areale per attività ricettiva, ricreativa, di itticultura e pesca sportiva;
- in assenza di corpi idrici superficiali utilizzabili a tale scopo, il pozzo dovrà consentire il riempimento dei 5 bacini presenti nel sito, dei quali 3 sono destinati a piscicoltura e 2 a pesca sportiva, e successivamente il mantenimento delle quote di invaso nei suddetti bacini;
- in base alle integrazioni fornite dal richiedente, i fabbisogni del primo anno di funzionamento del pozzo per il riempimento dei 5 bacini sono quantificati in 58.000 mc (dei quali 30.300 per la piscicoltura e 27.700 per l'uso pesca sportiva), mentre per gli anni successivi viene stimato un prelievo annuo complessivo di 24.250 mc necessario per il mantenimento dei livelli idrici a seguito delle perdite per infiltrazione dalle sponde dei bacini, costituite da limi e limi argillosi, oltre che per evaporazione; non vi saranno invece perdite dal fondo dei bacini che poggiano su terreni argillosi impermeabili;
- è previsto un utilizzo del pozzo di 8 ore/giorno per un periodo complessivo di circa 7 mesi durante il primo anno; negli anni successivi il pozzo verrà attivato per 3/4 ore/giorno, prevalentemente durante il periodo estivo;
- al fine di contenere i prelievi da pozzo il progetto prevede il rimodellamento e la compattazione degli argini di contenimento dei bacini al fine di ridurre la permeabilità; è inoltre prevista la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per integrare il livello degli invasi;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata, a firma della Dott.ssa Geol. Rita Ballista, che:

- il pozzo è stato realizzato in località Obici, Via della Rovere, nel Comune di Finale Emilia (MO), su terreni censiti al Foglio n. 43, mappale n. 119 del Catasto Terreni comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=681744, Y=969803;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - profondità 44,50 m
 - diametro tubazione 180 mm (esterno)
 - materiale PVC
 - tratto filtrato da - 34 a - 44 m
 - tipologia pompa sommersa
 - potenza pompa 9,2 kW
 - portata massima 10 l/s
 - testa pozzo all'interno di pozzetto in cls interrato
- la stratigrafia dei terreni attraversati dalla perforazione è indicata di seguito:
 - 0 – 9 m argille e argille limose
 - 9 – 26 m sabbie limose

- 26 – 31 m argille limose
 - 31 – 44 m sabbie a granulometria media
 - 44 – 44,5 m argilla
- l'acquifero captato dal pozzo, con uno spessore di 13 m, è attribuibile al Complesso acquifero A1, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia Romagna (RER-ENI, 1998);
 - si tratta di acquifero in pressione con livello statico misurato a circa -2,5 m dal p.c.;
 - la prova di pompaggio a gradini realizzata in data 6/05/2020 ha evidenziato l'elevata produttività dell'acquifero captato e le buone caratteristiche del pozzo, del quale non è stata raggiunta la portata critica;
 - le modalità di realizzazione del pozzo sono tali da garantire l'ottimale isolamento idraulico della falda captata rispetto agli orizzonti acquifero sovrastanti;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione rilasciata per il pozzo in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-471 del 31/01/2020) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 279 del 21/08/2019 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di pareri inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Modena e al Consorzio di Bonifica Burana con nota prot. n. PG/2019/124047 del 6/08/2019;
- i pareri espressi dagli Enti di cui sopra dai quali non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione del progetto in esame;
- le verifiche effettuate da questo Servizio in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientrano nelle tipologie di cui alla lettera d) e alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della LR 3/1999 – rispettivamente per l'uso zootecnico e per la pesca sportiva – i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- sulla base della DGR sopra citata ed in relazione alla portata richiesta in concessione (10 l/s) per entrambi gli usi dichiarati va applicato l'importo minimo;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari ad una annualità del canone, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-471 del 31/01/2020);
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2029 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 10/07/2020 (assunto agli atti con prot. n. PG/2020/100441 del 13/07/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/100441 del 13/07/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Nuova Obici srl (C.F./P.IVA 03013280361), con sede legale in Vicolo Gozzi 32 nel Comune di Finale Emilia (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso piscicoltura e pesca sportiva in località Obici nel Comune di Finale Emilia (MO) precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Obici, Via della Rovere, nel Comune di Finale Emilia (MO), su terreni censiti al Foglio n. 43, mappale n. 119 del Catasto Terreni comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=681744, Y=969803;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 10 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 24.250 mc;
- d) di consentire soltanto per il primo anno di esercizio della derivazione, allo scopo di permettere il riempimento degli invasi dell'ex Fornace Femminella, il prelievo di un volume massimo pari a 58.000 mc/anno;
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- f) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle acque;
- k) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2020 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 329,78 (dei quali 164,89 € per l'uso piscicoltura e 164,89 € per la pesca sportiva) e che pertanto il canone da corrispondere per l'anno in corso dalla data di rilascio della concessione (periodo luglio – dicembre 2020) è pari a € 164,89, somma che è stata versata in data 10/07/2020 tramite bollettino postale su conto corrente postale n. 1018766582, intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara”;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 329,78, mediante versamento con bollettino postale effettuato in data 10/07/2020 su conto corrente postale n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le ricevute dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso piscicoltura e pesca sportiva in località Obici, nel Comune di Finale Emilia (MO), richiesta dalla Ditta Nuova Obici srl (C.F/P.IVA 03013280361), con sede legale in Vicolo Gozzi 32 nel Comune di Finale Emilia (MO) Procedimento cod. n. FE19A0009.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 10 l/s** e per un **volume massimo annuo di 24.250 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per l'alimentazione dei bacini della ex cava Femminella, in località Obici nel Comune di Finale Emilia (MO), destinati ad uso piscicoltura e pesca sportiva.

Solamente nel primo anno di funzionamento del pozzo il prelievo può essere effettuato fino ad un volume massimo di 58.000 mc/anno allo scopo di consentire il riempimento degli invasi di cui sopra.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in Via della Rovere, Località Obici, nel Comune di Finale Emilia (MO), su terreni censiti al Foglio n. 43, mappale n. 119 del Catasto Terreni comunale ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=681744, Y=969803.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 44,50 m
- diametro tubazione 180 mm (esterno)
- materiale PVC
- tratto filtrato da – 34 a – 44 m
- tipologia pompa sommersa
- potenza pompa 9,2 kW
- portata massima 10 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls interrato

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore per la misurazione dei volumi d'acqua estratta, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE19A0009**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione o alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della presente concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.